



REGOLAMENTO AZIENDALE

**Affidamento contratti
di lavori e di servizi d'architettura ed ingegneria
con le "procedure semplificate"
di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(Artt. 31, comma 8; 36 comma 2, lett. a), b), c) e 157, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017)**

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI COMUNI
 - Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI
 - Art. 3 – RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (R.U.P.)
 - Art. 4 – PROGRAMMAZIONE
 - Art. 5 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
 - Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO “SEMPLIFICATE”
 - Art. 7 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
 - Art. 8 – ACQUISIZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) ED INFERIORE A € 100.000,00 (IVA ESCLUSA) PER I SERVIZI D’ARCHITETTURA E INGEGNERIA E A € 1.000.000,00 (IVA ESCLUSA) PER I LAVORI
 - Art. 9 – CRITERI DI AFFIDAMENTO
 - Art. 10 – GARANZIE
 - Art. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTO
 - Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
 - Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E NORMA DI RINVIO
 - Art. 14 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- Allegato 1:** *“Scheda: Procedura di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa”*
- Allegato 2:** *“Tabella in forma aggregata: Procedura di affidamento “LITGH” (importo inferiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa per servizi di architettura e ingegneria ed euro 10.000,00 IVA esclusa per lavori)”*

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI COMUNI

1. Con il presente Regolamento si intende attuare quanto previsto dagli artt. 31, comma 8; 36, comma 2 lett. a), b), c) e 157, comma 2 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 50/2016 come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 (di seguito denominato anche “Codice”) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori e servizi d’architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1 lett. vvvv del “Codice” (di seguito “servizi d’architettura e ingegneria”) con particolare riferimento ad appalti di importo inferiore a euro 1.000.000,00 per i primi (*lavori*) ed a euro 100.000,00 per i secondi (*servizi d’architettura e ingegneria*) per i quali sono previste modalità di affidamento, alternative alle procedure ordinarie, finalizzate a garantire tempestività e correttezza delle procedure, con ricadute positive sia per gli operatori della P.A. che per gli stakeholders.
3. Con il termine di “procedure semplificate” si intendono le modalità di affidamento previste dall’art. 36, comma 2 lett. a), b), c) del “Codice”, specificate nel dettaglio all’art. 6 e successivi del presente Regolamento.
4. E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui sopra, qualora sia necessario garantire il massimo confronto concorrenziale al fine di rispettare le esigenze di mercato.
5. Il presente Regolamento non si applica alle fattispecie previste dall’Allegato 1 di cui alla determina n. 895/ASURDG del 23/12/2014, denominato “*Regolamento unico de servizio di cassa economale*”, né alle procedure di affidamento di appalti e di concessioni di servizi e forniture sotto soglia in quanto, con determina n. 4/ASURDG del 16 gennaio 2017, è stato già approvato il “*Regolamento per l’acquisizione di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’Asur Marche*”. Ad esso si rimanda in caso di acquisizione di forniture di beni e servizi, esclusi i “servizi d’architettura e ingegneria”, da parte dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche.
6. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza ed

economicità dell'azione amministrativa con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Azienda, nonché del principio di rotazione, assicurando anche la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Per quanto non previsto nel "Codice" e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i., alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione le disposizioni del Codice Civile.

7. Negli affidamenti dovranno essere rispettate, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità. Il principio di economicità, nei limiti in cui è espressamente previsto dalle norme vigenti, può essere subordinato ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
8. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, del Patto di integrità e del Codice di Comportamento adottati dall'Azienda in osservanza della L. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI

1. Il ricorso alle "procedure semplificate" per l'aggiudicazione di contratti di appalti di lavori e "servizi d'architettura ed ingegneria", esperibili secondo quanto disposto dall'art. 36 del "Codice", è ammesso per:
 - a) importi inferiori a Euro 100.000,00 nel caso di appalti di "servizi d'architettura e ingegneria";
 - b) importi inferiori a Euro 1.000.000,00 nel caso di appalti di lavori.
2. Gli appalti di "servizi d'architettura e ingegneria" di importi pari o superiori a 100.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.
3. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e sino alle soglie comunitarie, come periodicamente determinata con provvedimento dell'Unione Europea, sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

4. L'affidatario di lavori e "servizi d'architettura ed ingegneria", fermo restando il necessario possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dovrà possedere la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria i cui livelli minimi verranno definiti per singolo procedimento, sulla base dell'importo del contratto da affidare.

Art. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Ogni procedura di affidamento deve avere un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito in breve RUP). Il RUP, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste da "Codice", che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Tale figura assume su di sé i compiti e le funzioni previsti dall'art. 31 del D.Lg. 50/2016, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 (recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*).
3. Il RUP è il Dirigente responsabile di struttura, o altro dipendente di ruolo addetto all'unità medesima dallo stesso nominato, dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere nonché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa di settore di cui sopra, alla quale si rimanda.
4. Nell'ottica dell'articolazione delle UU.OO.CC. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche in ambito centrale Asur e di Area Vasta, qualora il dirigente responsabile di struttura non abbia disponibilità di dipendenti di ruolo appartenenti alla propria U.O., l'individuazione del RUP potrà avvenire nell'ambito di altre UU.OO., di concerto tra i dirigenti responsabili delle stesse. La nomina del RUP, in questo caso, farà capo al Direzione Generale ovvero alle Strutture previste dal "Regolamento di organizzazione dell'Area ATL" approvato con determina ASUR n. 238 del 14 aprile 2017.

Art. 4 – PROGRAMMAZIONE

1. L'attività di programmazione, fra l'altro obbligo di legge, è da ritenersi fondamentale per il conseguimento di obiettivi strategici e per garantire efficacia, efficienza e trasparenza alle attività amministrative ed istituzionali dell'ASUR.

2. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Azienda redige il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma biennale di cui sopra è comprensivo dei "servizi di architettura ed ingegneria" il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 40.000,00 mentre il programma triennale comprende i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00.
3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori con i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio.

Art. 5 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Nel caso in cui sia necessario provvedere per ragioni di somma urgenza, ravvisabile in circostanze che rendono indispensabile rimuovere senza alcun indugio lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, si procede mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dagli artt. 148, comma 7 e 163 del D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione il Dirigente del Servizio/RUP, o comunque il tecnico che per primo prende atto della somma urgenza, redige apposito verbale in cui vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate, i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo ed una loro valutazione economica di massima, disponendo l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o più operatori economici dichiaratisi immediatamente disponibili, previa consensuale definizione dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario.
3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori il RUP provvede a redigere una stima giustificativa da approvare, unitamente al verbale descrittivo, a ratifica della Direzione (di Area Vasta).
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire, ai sensi di legge, entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO “SEMPLIFICATE” – GENERALITA’

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria, l’aggiudicazione delle gare per l’affidamento di lavori di importi inferiori a Euro 1.000.000,00 e “servizi d’architettura ed ingegneria” di importi inferiori a Euro 100.000,00, può avvenire secondo quanto dettagliato negli articoli successivi, preferibilmente attraverso l’utilizzo, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del “Codice”, di un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, con le seguenti modalità:

A. AFFIDAMENTO DIRETTO: I “servizi di architettura ed ingegneria” nonché i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere direttamente affidati dal RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del “Codice”, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. *(I lavori di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere eseguiti anche in “amministrazione diretta” come definita dalla lettera gggg) dell’art. 3 del “Codice”).*

B. PROCEDURA NEGOZIATA: Sono affidati mediante tale procedura:

- a) “servizi di architettura ed ingegneria” di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00, previa consultazione di almeno 5 soggetti da individuare in base a indagini di mercato o da un elenco di operatori economici;
- b) Lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, previa consultazione di almeno 10 soggetti da individuarsi tramite indagini di mercato o da un elenco di operatori economici *(I lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 possono essere eseguiti anche in “amministrazione diretta” fatto salvo l’acquisto e il noleggio dei mezzi per i quali è necessario esperire la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici);*
- c) Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, previa consultazione di almeno 15 operatori da individuarsi tramite indagini di mercato o da un elenco di operatori economici.

Art. 7 – ACQUISIZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L’affidamento dei “servizi di architettura ed ingegneria” e dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si articola secondo le fasi di seguito dettagliate:

AVVIO PROCEDURA

1. La procedura prende avvio con la compilazione e la sottoscrizione di una apposita Scheda contenente gli elementi essenziali della stessa (**Allegato n. 1** al presente Regolamento).
2. Per la verifica della copertura contabile il RUP accerta, tramite i Servizi Bilancio e Controllo di Gestione, l'esistenza e la capienza dell'autorizzazione di spesa (*n. conto e autorizzazione di spesa*).
3. Nella scheda sono riportati: l'oggetto dell'affidamento e la tipologia ("*servizi d'architettura e ingegneria*" o *lavori*), l'importo massimo stimato, la copertura contabile, i criteri di scelta dell'affidatario, i dati relativi all'affidatario, l'importo contrattuale, la durata del contratto, eventuali opzioni e caratteristiche migliorative offerta, il rispetto del principio di rotazione degli inviti/affidamenti nonché i requisiti dell'Affidatario oggetto di verifica (*con relative modalità*), fermo restando che qualsivoglia documentazione funzionale/correlata all'affidamento è custodita presso il Servizio competente a cura del RUP.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento sottoscrive la scheda riassuntiva che tiene luogo del provvedimento di aggiudicazione, unitamente al Dirigente del Servizio se diverso dal RUP.
5. La procedura di cui sopra può essere ulteriormente semplificata, nel caso di affidamenti di importo non superiore ad euro 5.000,00 per servizi di architettura ed ingegneria e non superiore ad euro 10.000,00 per lavori, mediante l'utilizzo di una apposita tabella in forma aggregata (**Allegato n. 2** al presente Regolamento).

STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai fini della stipula del contratto, il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico, è verificato dalla Stazione Appaltante, ai sensi al dell'art. 36, comma 5, del "Codice", solamente nei riguardi dell'affidatario. Le verifiche si possono estendere comunque agli altri partecipanti. Se richiesti nella lettera di invito, la Stazione Appaltante deve verificare anche il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

2. In caso di Affidamento diretto di importo fino a 20.000,00 euro la verifica dei requisiti (generalisti e specializzati) potrà essere effettuata, dopo aver acquisito dall'operatore economico apposita certificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, come segue:

▪ Per importi fino a 5.000,00 euro:

- Consultazione Casellario ANAC,
- Verifica regolarità contributiva (*DURC*),
- Verifica condizioni soggettive relative all'esercizio di particolari professioni o idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività (*art. 1, comma 52, L. 190/2012*).

▪ Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro:

- Consultazione Casellario ANAC,
- Verifica requisiti art. 80 commi 1, 4 (*DURC*), 5, lett. b),
- Verifica condizioni soggettive relative all'esercizio di particolari professioni o idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività (*art. 1, comma 52, L. 190/2012*).

E' fatta salva la possibilità del RUP di effettuare comunque, preventivamente e successivamente all'affidamento, le verifiche ritenute opportune. Qualora emerga un difetto dei requisiti sarà compito dello stesso RUP procedere di conseguenza (*risoluzione contratto se tale fattispecie è prevista ex ante, segnalazione autorità competenti, incameramento cauzione definitiva se richiesta*).

3. In caso di Affidamento diretto di importo superiore a 20.000,00 euro è obbligatoria la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, dei requisiti speciali qualora previsti, nonché delle condizioni soggettive per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività (*art. 1, comma 52, L. 190/2012*),

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice" la stipula del contratto da parte del RUP o del Dirigente competente può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

5. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

6. L'obbligo informativo di pubblicità e trasparenza si intende assolto tramite la pubblicazione periodica ed almeno trimestrale, sul sito internet aziendale "www.asur.marche.it" – Sez. "TRASPARENZA" – Voce "BANDI DI GARA E CONTRATTI", della scheda di cui all'allegato 1) relativa alle singole procedure di affidamento,

sottoscritta dal R.U.P. e dal Dirigente del Servizio, se diverso dal R.U.P.. Per le particolari procedure di cui all'art. 7, pto 5 del presente Regolamento si potrà provvedere, con cadenza trimestrale, con pubblicazioni in forma aggregata secondo il modello di cui all'allegato 2).

Art. 8 – ACQUISIZIONE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) E INFERIORE A € 100.000,00 (IVA ESCLUSA) PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E A € 1.000.000,00 (IVA ESCLUSA) PER LAVORI

1. L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, prevede la possibilità di esperire procedure negoziate per i seguenti affidamenti:

- I. Servizi di progettazione e altri servizi tecnici di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa);
- II. Lavori di importo di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa);
- III. Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro (IVA esclusa).

2. La procedura si articola, di regola, nelle seguenti fasi:

- A. Determina a contrarre;
- B. Indagini di mercato e/o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- C. Procedura di selezione degli operatori economici invitati;
- D. Determina di aggiudicazione;
- E. Stipulazione del contratto.

A. DETERMINA A CONTRARRE

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno i seguenti elementi:

- Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- Caratteristiche dell'affidamento (Servizi di progettazione e altri servizi tecnici di architettura ed ingegneria – Lavori,..),
- Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
- Motivazioni determinanti la scelta della procedura di affidamento;

- Criteri di selezione degli operatori economici,
- Criteri di selezione dell'offerta,
- Principali condizioni contrattuali.

B. INDAGINI DI MERCATO E/O CONSULTAZIONE DI ELENCHI PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AL CONFRONTO COMPETITIVO

1. L'indagine di mercato, da espletarsi anche prima della Determina a contrarre, è svolta secondo principi di adeguatezza e nel rispetto della vigente normativa.
2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando un avviso sul profilo del committente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sotto-sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI".
3. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni d'urgenza, a non meno di 5 giorni.
4. Nell'avviso deve essere riportato almeno: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. La stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, modalità di cui sarà data successiva notizia (*verbale di sorteggio*).
5. Qualora la complessità dell'affidamento, ovvero l'urgenza, lo richiedano si può limitare il numero di candidati idonei invitati a presentare una offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Qualora si ravvisi tale possibilità, verranno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori, di selezione per il numero minimo dei candidati che si intendono invitare e, eventualmente, il numero massimo.
6. E' data la possibilità, in conformità al quadro normativo vigente, di istituire un apposito elenco per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando da realizzarsi, nel rispetto del principio di trasparenza, mediante avviso contenente i criteri e i requisiti previsti per legge.

C. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI

1. Espletata l'indagine di mercato od eventualmente consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, in rapporto al tipo di procedura come di seguito specificato:
 - A. Servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa) – **almeno 5 operatori**
 - B. Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) – **almeno 10 operatori**
 - C. Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro (IVA esclusa) – **almeno 15 operatori**
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del "Codice" la stazione appaltante è tenuta, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, consistente nell'esclusione del contraente uscente ovvero all'operatore economico invitato, in caso di commessa precedente identica o analoga a quella di cui trattasi. E' consentito il reinvito al contraente uscente ovvero all'operatore economico invitato nel precedente identico/analogo affidamento solo se dettato da motivazione stringente (*a titolo di esempio: particolare struttura del mercato, effettiva e riscontrata assenza di alternative, ..*)
3. Nel caso in cui non si ritenga o non sia stato possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti né accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. La stazione appaltante invita contemporaneamente, di norma a mezzo PEC, tutti gli operatori economici selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, a presentare offerta. Qualora non sia possibile l'utilizzo della PEC è previsto l'invio di una lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del "Codice".
5. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta. In esso devono essere almeno riportate le seguenti informazioni:
 - a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) I requisiti generali, di idoneità professionale e economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) Il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) L'indicazione del termine per l'esecuzione del contratto;
 - e) Il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del "Codice";
 - f) La misura delle penali;
 - g) L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) L'eventuale richieste di garanzie;
 - i) Il nominativo del RUP;
 - j) Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
6. Fatte salve le procedure di gara condotte totalmente con strumenti telematici, le sedute di gara, siano esse svolte dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del "Codice". La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di estendere la verifica nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.

D. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

1. All'esito del procedimento precedente si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

E. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice", la stipula del contratto avviene in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del "Codice" è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. A garanzia dei principi di pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante quest'ultima, ad esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni ad essa relative, come previsto dalla vigente normativa, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.
4. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 9 – CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sia con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso) che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella lettera di invito e negli atti di gara.
2. Quando si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 6 del "Codice".
3. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 97 del "Codice".
4. Quando l'aggiudicazione avviene sulla base del prezzo più basso, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, può prevedere l'esclusione automatica delle offerte

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 97. La facoltà di esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 10 – GARANZIE

Relativamente alla “garanzia provvisoria” ed alla “garanzia definitiva”, disciplinate rispettivamente dall'art. 93 e dall'art. 103 del “Codice”, ai quali si rimanda per gli specifici dettagli, il presente Regolamento stabilisce quanto segue:

1. servizi di architettura ed ingegneria di importo minore di € 40.00,00:
 - non è previsto l'obbligo di prestare la garanzia “provvisoria” ma solamente una “copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza” (Rif. Art. 4 Linee Guida n. 1 ANAC);
 - non è previsto l'obbligo di prestare la “garanzia definitiva”; è fatta salva comunque la possibilità di richiederla, tenuto conto della tipologia e della natura del singolo affidamento.
2. servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a € 40.00,00:
 - non è previsto l'obbligo di prestare “garanzia provvisoria” ma solamente una “copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza” (Rif. Art. 4 Linee Guida n. 1 ANAC), fatta salva comunque la possibilità di richiesta in funzione della tipologia e della natura del singolo affidamento;
 - è obbligatoria la presentazione della “garanzia definitiva”.
3. lavori di importo minore di € 40.00,00:
 - non è previsto l'obbligo di prestare tali garanzie (“provvisoria” e “definitiva”), fatta salva comunque la possibilità di richiederle, tenuto conto della tipologia e della natura del singolo affidamento.
4. lavori di importo pari o superiore a € 40.00,00:
 - è stabilito l'obbligo di entrambe le garanzie (“provvisoria” e “definitiva”).

Art. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI – PAGAMENTO

1. All'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche compete la liquidazione delle "fatture elettroniche" pervenute a seguito dell'adempimento delle prestazioni appaltate (*servizi d'architettura e ingegneria e lavori*). Il processo di affidamento di dette prestazioni prende avvio dalla creazione, all'interno del sistema gestionale aziendale (informatizzato), di un ordine iniziale di acquisto che, attraverso un sistema di approvazioni al pagamento, da subordinare ai Dirigenti, conduce al controllo della congruità ordine/fattura sino all'approvazione/autorizzazione al pagamento del corrispettivo contrattuale. La liquidazione ha luogo previa verifica della presenza dei documenti/titoli necessari all'attestazione del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Per affidamento di "servizi di architettura e ingegneria" di importo inferiore a Euro 40.000,00 non è necessaria alcuna attestazione di regolare esecuzione in quanto lo stesso atto di liquidazione può considerarsi di per sé attestazione della regolare conclusione dell'appalto, fatta comunque salva la necessità di un eventuale collaudo tecnico. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 sarà necessario il Certificato di Regolare Esecuzione del contratto, a firma del RUP.
4. Relativamente all'affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori o del tecnico incaricato di seguirli, se diverso dal RUP. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto, secondo valutazioni proprie dei soggetti di cui sopra. La liquidazione delle fatture verrà disposta previa verifica di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento e costituirà attestazione della regolare esecuzione dell'appalto. Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 1.000.000,00 sarà possibile emettere, quale attestazione dell'esecuzione dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) a firma del D.L.

Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASUR Marche.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.
3. L'Azienda si riserva di apportare eventuali modifiche/integrazioni al presente Regolamento qualora vengano emanati i decreti attuativi previsti dal "Codice", ulteriori "Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016" od eventuali aggiornamenti a quelle già vigenti, nonché qualsiasi altra disposizione normativa attinente la disciplina oggetto dello stesso, che comportino la necessità di revisione.
4. Le modifiche e integrazioni che interverranno alle vigenti disposizioni normative, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevalgono automaticamente sul contenuto del presente Regolamento.
5. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si concludono in conformità a quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni in esse richiamate.

Art. 14 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene reso pubblico attraverso l'inserimento, in formato scaricabile, nel sito internet dell'ASUR Marche.
2. Di esso viene fatto sempre puntuale richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Servizio Patrimonio, Nuove Opere
e Attività Tecniche ASUR Marche
F.to ing. Fulvia Dini

Allegato 1: *"Scheda: Procedura di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa"*

Allegato 2: *"Tabella in forma aggregata: Procedura di affidamento "LIGHT" (importo inferiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa per servizi di architettura e ingegneria ed euro 10.000,00 IVA esclusa per lavori)"*